REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/77 DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 2017

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (¹), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- In conformità della decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio (2), varie entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-182/13 (3), T-433/13 (4), T-158/13 (5), T-5/13 (6) e T-45/14 ('), Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH e Naser Bateni non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- A seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C 200/13P (8), la Bank Saderat Iran non è inclusa nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. Di conseguenza, e per certezza giuridica, la voce relativa alla Bank Saderat PLC (Londra) riportata in tale allegato dovrebbe essere soppressa.
- È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹) GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(²) Decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive

nei confronti dell'Iran (cfr. pagina 92 della presente Gazzetta ufficiale).

(3) Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014, Moallem Insurance Co./Consiglio dell'Unione europea, T-182/13, ECLI:EU:T:2014:624.

(4) Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2015, Petropars Iran Co.e altri/Consiglio dell'Unione europea, T-433/13, ECLI:EU:T:2015:255.

(5) Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015, Iranian Aluminium Co. (Iralco)/Consiglio dell'Unione europea, T-158/13, ECLI:EU:

Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015, Iran Liquefied Natural Gas Co./Consiglio dell'Unione europea, T-5/13, ECLI:EU:T:2015:644. Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015, Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH e Naser Bateni/Consiglio dell'Unione europea, T-45/14,

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 aprile 2016, Consiglio dell'Unione europea/Bank Saderat Iran, C-200/13 P, ECLI:EU:C:2016:284.